Autorizzazione Unica

per nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti

(art. 208 D.lgs. 3 Aprile 2006 n°152)

RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

(Revisione 1)

Impianto di smaltimento (D15) e di recupero (R13), di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Terminal Rinfuse Genova s.r.l.

Porto di Genova - Sampierdarena

ORDINE DEI CHIMICI DELLA LIGURIA
Dott. T. C. GERBINO
SIGILLO
CHIMICO

Genova, 25 Novembre 2020 – Rev.1

Premessa.

La società Terminal Rinfuse Genova s.r.l. (nel seguito TRGe) effettua attività conto terzi di carico, scarico, trasporto, deposito e maneggio di merci rinfuse nell'area portuale in concessione nel Porto di Genova – Sampierdarena (si veda tavola 1/3).

Con P.D. 1415/32017 del 14.04.2015, TRGe venne autorizzata ai sensi dell'art. 208, D.Lgs. 152/2006, all'operazione di recupero R13 *messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12.*

Le operazioni di recupero finali a cui i rifiuti erano destinati dovevano essere quelle previste dal D.M. 05.02.1998, né all'epoca poteva essere altrimenti poiché l'art. 184 ter non era ancora stato novellato dall'art. 14 bis della Legge 2 Novembre 2019, n°128.

Il P.D. 1415/2015 autorizza l'operazione di recupero R13 per 13 tipologie[(1)] di rifiuti non pericolosi, tutte, con l'esclusione delle ceneri leggere di carbone, entro le quantità previste dall'allegato 4, suballegato 2, D.M. 05.02.1998.

La quantità massima di rifiuti consentita fu fissata complessivamente in 678˙000 ton/anno di cui 70˙000 ton/anno di ceneri leggere nei sili del parco cemento e per le rimanenti 608˙000 ton/anno nelle vasche coperte di Ponte Rubattino.

Il P.D. 1415/2015 venne modificato una prima volta[(2)] con A.D. 2156/2016 ed una seconda volta[(3)] con A.D. 3/2017 del 02.01.2017, entrambe le volte giudicando la C.M.G. le modifiche comunicate non sostanziali.

---

(1) Di cui all'allegato 1, sub allegato 1, D.M. 05.02.1998

(2) Riduzione della tipologia 10.2 (pneumatici fuori uso) da 30˙000 a 6˙000 ton/anno e contestuale aumento della tipologia 6.1 (materie plastiche) da 10˙000 a 34˙000 ton/anno.

(3) Inserimento del rifiuto CER 10 02 14 nella tipologia 3.1 (rifiuti ferrosi).

Le ragioni imprenditoriali che indussero la vecchia proprietà a richiedere una autorizzazione ex–art. 208 per l'operazione di recupero R13, furono essenzialmente due:

- poter superare il limite quantitativo di 5'110 ton/anno per le ceneri leggere di carbone;
- intercettare nuovi traffici in sostituzione di quelli tradizionali ormai venuti meno o drasticamente ridotti.

In tabella 1 sono riportati i tipi e le quantità di rifiuti movimentati presso il Terminal dal 2016 al 2019.

Tabella 1 – Tipi e quantità[1] di rifiuti movimentati presso TRGe.

	CER 10 01 02 Ceneri leggere di carbone	CER 16 01 03 Pneumatici fuori uso	CER 19 12 04 Plastica e gomma
2016	14'846	/	11'023
2017	19'798	/	14'000
2018	14'992	/	344
2019	15'952	431	17'000

[1] Quantità espresse in tonnellate

L'esame della tabella 1 evidenzia che sono stati gestiti in R13 solo tre tipi di rifiuto rispetto ai circa 70 autorizzati e per una quantità massima di circa 34˙000 ton/anno[4] rispetto a quella autorizzata di 678˙000 ton/anno.

Evidentemente la sola previsione azzeccata fu il superamento della quantità di 5˙110 ton/anno di CER 10 01 02, in ragione del fatto che esiste una richiesta di trasporto via mare delle ceneri leggere prodotte dalle centrali termoelettriche a carbone del centro–sud Italia verso i cementifici del nord e che il Terminal dispone dei sili cemento indispensabili per la movimentazione ed il deposito delle ceneri.

L'altra previsione, intercettare nuovi traffici, non si è concretizzata poiché presupponeva che esistesse una domanda di trasporto via mare di rifiuti alla rinfusa da destinarsi ad operazioni di recupero di materia e che ottenuta l'autorizzazione per la messa in riserva, tale domanda sarebbe stata facilmente intercettata.

In realtà esiste una domanda di trasporto via mare di rifiuti, legata però al trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati al recupero come combustibile (R1, per i rifiuti consentiti dal D.M. 05.02.1998), all'incenerimento (D10) e allo smaltimento in discarica per pericolosi (D1).

L'attuale proprietà di TRGe intende soddisfare tale domanda destinando Magazzino Giaccone al deposito di alcuni tipi di rifiuti.

Il presente documento costituisce il progetto che l'art. 208, comma 1 stabilisce debba essere allegato all'istanza di autorizzazione per nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi.

[4] Nell'anno 2017, di cui oltre la metà ceneri leggere di carbone.

Il progetto è redatto per le sole seguenti operazioni:

a) operazione di recupero R13 – messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12;
b) operazione di smaltimento D15 – deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14.

Il progetto è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA[5] di competenza della Regione in quanto elencato nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al capitolo 7 Progetti di infrastrutture, lettera z.a) *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006"*
Alla domanda di autorizzazione ex–art. 208 viene allegata la comunicazione del progetto per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (studio ambientale preliminare, art. 19 D.Lgs. 152/2006).

1) Inquadramento territoriale.

Il vigente Piano Regolatore Portuale si articola in Quadro Strutturale, Schema Generale ed Aree Territoriali ed Ambiti.
Per quanto attiene le Aree, il P.R.P. specifica l'assetto previsto anche in riferimento alla definizione dei rapporti con la struttura urbana e la rete infrastrutturale.

[5] Art. 6, comma 6, lettera d), D.Lgs. 152/2006.

Il P.R.P. suddivide il Porto in ambiti a loro volta articolati in unità di intervento ed accorpati nelle seguenti aree territoriali:

- VP - Voltri, Prà
- PMS - Pegli, Multedo, Sestri
- CA - Cornigliano, Aeroporto
- S - Sampierdarena
- PA - Porto Antico
- RFK - Riparazioni Navali, Fiera, Piazzale Kennedy

Per i vari ambiti il PRP individua diverse aree e specifiche funzioni.
Il Terminal Rinfuse è inserito nell'ambito S5 (U.I.1) per cui il P.R.P. prevede la progressiva diminuzione degli spazi dedicati al carbone a favore delle rinfuse solide minori (argilla, caolino, sale, salgemma ecc.), del cemento e dei materiali non ferrosi.
La funzione ammessa è quella commerciale e la funzione caratterizzante è *"operazioni portuali relative alle rinfuse solide: prodotti non alimentari"*.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) classifica l'ambito S5 (U.I.1), per l'aspetto insediativo come AI-CO..Per tali zone l'obiettivo della disciplina è quello di consentire l'adeguamento dell'impianto tanto sotto il profilo funzionale quanto sotto quello paesistico-ambientale.
Sono pertanto consentiti quegli interventi sia di modificazione delle strutture esistenti sia di eventuale ampliamento dell'impianto che ne consolidino la presenza e ne migliorino l'inserimento nel contesto ambientale.
Per quanto attiene l'assetto geomorfologico il regime normativo è MO-B, modificabilità di tipo B; per quello vegetazionale COL-ISS, insediamenti sparsi, serre.

Non si hanno evidenze di vincoli sull'area.

Per gli scopi del presente progetto rileva evidenziare che l'operazione R13 è già effettuata e che l'inserimento dell'operazione D15 non comporterà la realizzazione di alcuna nuova opera e/o installazione di nuovi impianti né alcuna modifica delle attività di movimentazione e deposito delle rinfuse solide, cioè della funzione caratterizzante.

2) Operazioni di smaltimento e recupero.

Come già accennato, presso il Terminal vengono esercitate per conto terzi attività di imbarco, sbarco, deposito ed in generale movimentazione di merci.

Le attività non subiranno alcuna modifica se non quella che le merci saranno qualificate come rifiuto.

Né sono previste modifiche o ampliamenti degli impianti già oggi utilizzati per il deposito delle merci o dei rifiuti (Magazzino Giaccone, sili cemento, vasche di Ponte Rubattino).

TRGe inoltre continuerà ad essere semplicemente il detentore dei rifiuti e quindi l'introduzione dell'operazione D15 è solo finalizzata a consentire al produttore del rifiuto di destinare il proprio rifiuto ad operazioni di smaltimento e non solo di recupero.

I rifiuti pericolosi (peraltro di due soli tipi) perverranno già confezionati in big-bag omologati, il che esclude ogni possibile rischio per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

L'operazione di recupero R13 o di smaltimento D15 presso il Terminal è quindi essenzialmente un'operazione logistica necessaria a consentire che il rifiuto da altri prodotto e spedito possa giungere ad un impianto finale di recupero o smaltimento.

A questo proposito, cioè che le operazioni portuali di maneggio di rifiuti altro non sono che operazioni di maneggio di merci, va ricordato quanto stabilito dall'art. 265, comma 2, D.Lgs. 152/2006 che assimila i rifiuti alle merci per quanto concerne la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasporto, deposito e maneggio in aree portuali.

Attualmente il deposito dei rifiuti autorizzati viene effettuato in sili ed in vasche collocati a Ponte Rubattino.

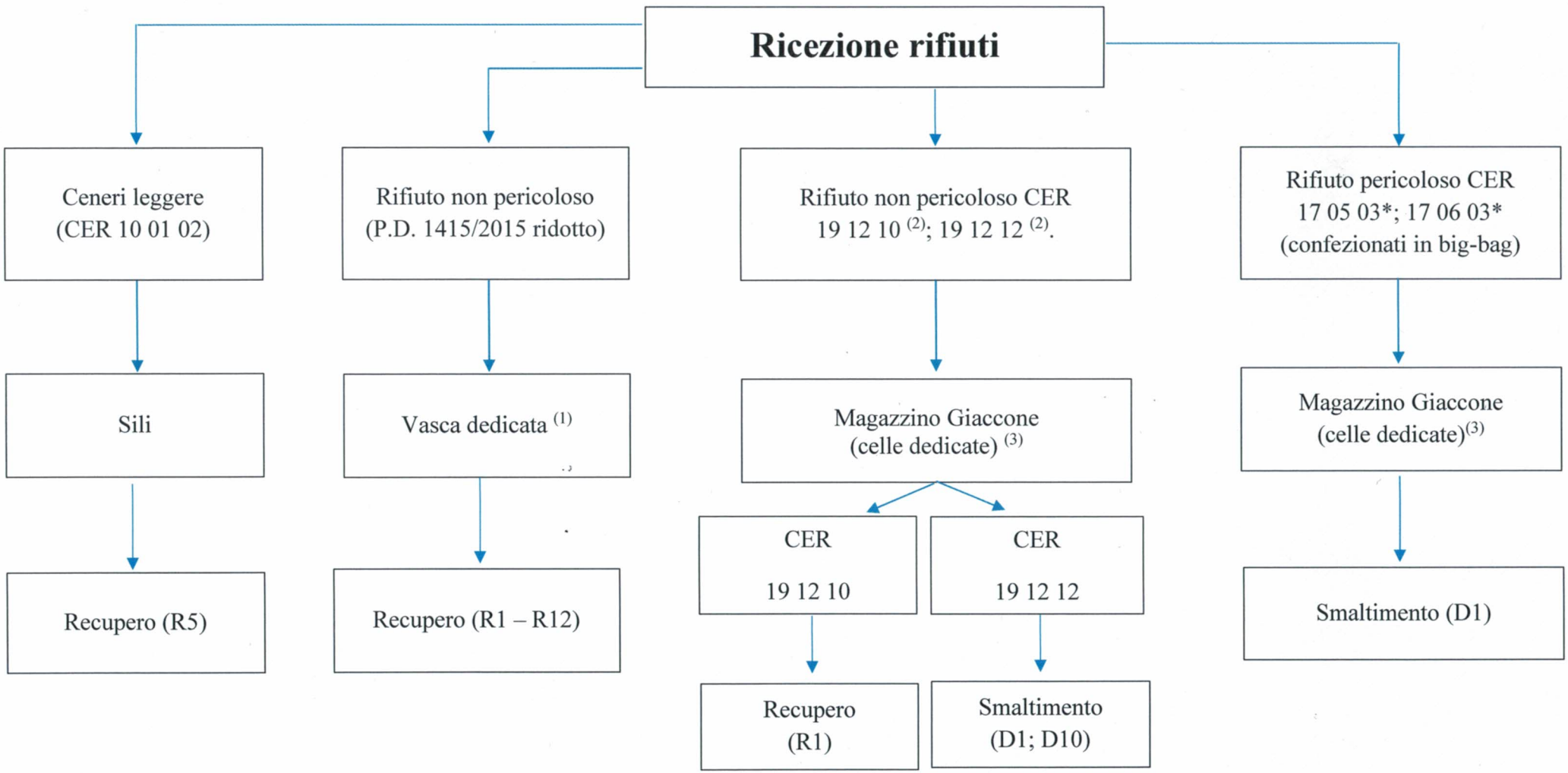
Il presente progetto prevede di utilizzare come deposito di rifiuti anche Magazzino Giaccone, ma solo per alcuni specifici rifiuti (quattro in tutto di cui due pericolosi confezionati in big–bag omologati).

Tutte le operazioni di carico, scarico, trasporto, maneggio e deposito verranno effettuate in ossequio con quanto già autorizzato dalla C.M.G. con A.D. 3174/2014 del 31.07.2014 (Autorizzazione Unica Ambientale), specificando sin da subito che non verranno accettati rifiuti polverulenti e/o fangosi.

Rispetto a quanto già autorizzato da C.M.G. con P.D 1415/2015 si prevede di eliminare alcuni rifiuti (polverulenti e/o fangosi per origine), individuare una quantità massima totale di stoccaggio ammesso nelle vasche indipendentemente dalla tipologia di rifiuto, con contestuale riduzione della quantità complessiva autorizzata.

La figura 1 riporta lo schema a blocchi delle operazioni di recupero (R13) e di smaltimento (D15) previste a progetto con indicazione delle modalità di stoccaggio e delle operazioni finali a cui i rifiuti verranno destinati.

Figura 1 – Schema operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15 presso TRGe



(1) una vasca conterrà solo un rifiuto indentificato con CER

(2) confezionato in balle

(3) una cella conterrà solo un rifiuto indentificato con CER

2.1 – Stoccaggio in silo di ceneri leggere di carbone (CER 10 01 02).

Le ceneri leggere di carbone rappresentano l'unico rifiuto polverulento che verrà accettato da TRGe.

Pertanto, le modalità di gestione del rifiuto CER 10 01 02 continueranno ad essere le stesse di quelle già autorizzate con P.D. 1415/2015 (Impianto di recupero rifiuti) e con P.D. 3179/2014 (AUA – Emissioni in Atmosfera).

Lo scarico da nave ed il carico dei sili continuerà ad essere effettuato mediante trasporto pneumatico depolverato ed il ricarico su autobotte mediante braccio telescopico depolverato.

I sili di stoccaggio hanno una capacità di 2˙600 mc ciascuno che consente una capacità massima di stoccaggio di 5˙200 mc.

Attualmente (e si prevede anche in futuro) le ceneri provengono da centrali termoelettriche ENEL e sono destinate a cementifici Italcementi che effettuano l'operazione di recupero R5[(6)].

Si specifica che i sili potranno continuare ad essere utilizzati per il deposito di cemento.

In sintesi: non si prevede alcuna modifica rispetto a quanto già autorizzato da C.M.G.

2.2 – Stoccaggio in vasche fuori terra.

Il parco deposito coperto a Ponte Rubattino è costituito da una struttura a vasche, attualmente utilizzata sia per il deposito di merci rinfuse bianche sia dei rifiuti non pericolosi.

[(6)] L'unica consentita dall'art. 184 ter per il recupero (End of Waste) del CER 10 01 02.

Le vasche sono in calcestruzzo armato (compreso il basamento) e dotate di struttura di chiusura a tetto mobile in lamiera grecata, così da evitare che le acque meteoriche possano venire a contatto con le merci e/o i rifiuti ivi depositati.

Le vasche sono in tutto dieci, con un volume di stoccaggio complessivo *"istantaneo"* di circa 30'000 mc (si veda tavola 2/3).

In termini teorici tutte le 10 vasche potrebbero essere utilizzate contemporaneamente per uno specifico rifiuto oppure ognuna delle dieci con dieci diversi rifiuti.

Il presente progetto prevede (così come già autorizzato con P.D. 1415/2015) che ciascuna delle dieci vasche possa contenere un solo rifiuto (individuato con specifico codice CER), ma più vasche (sino ad un massimo di 10) possano contenere lo stesso rifiuto.

Si specifica che una o più vasche potranno contenere merci e non rifiuti[7].

La quantità massima istantanea stoccabile di rifiuti sarà di 30'000 ton.

Si specifica altresì:

- lo stoccaggio avverrà in vasca chiusa protetta dalle acque meteoriche;
- verranno stoccati solo rifiuti *"non polverulenti"* e *"non fangosi"*. Le caratteristiche di non polverosità verranno accertate secondo le procedure dell'allegato 1 del P.D. 3179/2014; quelle di non fangosità mediante determinazione dell'umidità di scorrimento[8] secondo Decreto Ministeriale Marina Mercantile 22 Luglio 1991 e s.m.i;

[7] Come del resto è avvenuto sino ad oggi viste le modeste quantità di rifiuti movimentati negli scorsi anni.

[8] IMSBC Code (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) 2020 Edition. Appendix 2 – Standard used in test procedure – Standard flow table and frame.

- le vasche contenenti rifiuti verranno individuate chiaramente mediante cartello riportante il CER e la descrizione del rifiuto contenuto nella vasca.

2.3 – Stoccaggio in cella a Magazzino Giaccone.

Il magazzino Giaccone (si veda tavola 3/3) è costituito da un capannone coperto di superfice di circa 7'600 mq, attualmente utilizzato per il deposito di merci e per l'insaccamento[9] di pellet di legno.
Nel capannone sono collocate nove celle delimitate dai muri perimetrali e da pareti alte sei metri.
Il volume complessivo di stoccaggio delle vasche è di circa 30'000 mc.
In analogia con quanto già autorizzato per le vasche si prevede che una cella possa contenere un solo rifiuto, ma più celle (sino a nove) possano contenere lo stesso rifiuto.
Uno o più celle potranno non contenere rifiuti, ma merci.
Si specifica:

- lo stoccaggio avverrà in celle all'interno di un capannone coperto che protegge le celle dalla pioggia.
- tutte le tipologie di rifiuto (quattro in tutto) saranno conferiti in big-bag omologati per rifiuti speciali o in balle filmate con vari strati di materiale plastico.
  Non verranno accettati rifiuti confezionati *"sfusi"*.

[9] L'impianto di insaccamento/pellettizzazione verrà eliminato.

3) Rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero (R13) e di smaltimento (D15).

Come già accennato il P.D. 1415/2015 autorizza l'operazione R13 per circa 70 rifiuti non pericolosi e per una quantità massima di 678'000 ton/anno.

In quattro anni però (dal 2016 al 2019) sono stati movimentati solo tre tipi di rifiuti, per una quantità massima nel 2017 di circa 34'000 ton/anno, costituita per oltre la metà di ceneri leggere di carbone e per l'altra metà da plastica e gomma.

Si è già fatto rilevare che la logica imprenditoriale del progetto presentato ed approvato nel 2015 prescindeva da una effettiva e concreta richiesta di mercato se non appunto per le ceneri leggere di carbone destinate ai cementifici Italcementi[10].

Con l'attuale proprietà l'approccio imprenditoriale è mutato: la gestione dei rifiuti ed i traffici marittimi ad essa collegati devono basarsi su effettiva domanda del mercato e su volumi di traffici consistenti, certi e stabiliti contrattualmente.

Per effetto del mutato approccio imprenditoriale, il presente progetto prevede che Magazzino Giaccone venga destinato a ricevere solo quattro rifiuti, tutti approvvigionati da un unico soggetto che garantirà contrattualmente un quantitativo minimo rilevante (dell'ordine dalle 250'000 ton/anno) ed agirà tra il produttore iniziale ed il destinatario finale.

TRGe agirà come detentore e offrirà i servizi logistici, dovendo a tal fine disporre delle necessarie autorizzazioni per la gestione dei rifiuti nel proprio impianto di recupero e smaltimento.

[10] Italcementi è uno storico cliente di TRGe per merci come ad esempio il cemento, il clinker ed il carbone.

Di seguito si specificheranno i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti in relazione alle dotazioni impiantistiche (sili, vasche, celle) utilizzate per l'operazione di recupero e smaltimento.

3.1 – Rifiuti messi in riserva nei sili.

Nei due sili verrà stoccato esclusivamente il rifiuto della tipologia 13.1 indentificato con CER 10 01 02 ceneri leggere di carbone.
Il rifiuto dovrà provenire da centrali termoelettriche a carbone e dovrà essere destinato alle attività di recupero (R5) previste dal punto 13.1.3, allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.1998:

- Capacità istantanea massima: 5˙200 mc
- Quantità massima annua: 70˙000 ton/anno.

3.2 – Rifiuti messi in riserva nelle vasche.

Le dieci vasche verranno utilizzate per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, indentificati dal produttore con il competente codice CER e destinati ad essere sottoposti ad operazione di recupero finale prevista dal D.M. 05.02.1998 e/o stabilita da specifico Decreto del Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 184-ter, D.Lgs. 152/2006.
I rifiuti identificati da uno specifico codice CER dovranno essere del tipo, avere provenienza, possedere caratteristiche ed essere destinati all'operazione di recupero dell'allegato1, suballegato 1 (recupero di materia) o dell'allegato 2, suballegato 1 (recupero di energia) conformemente con quanto indicato dal D.M. 05.02.1998.

Un rifiuto, tra quelli identificati con specifico codice CER, potrà altresì essere destinato ad operazioni di recupero diverse da quelle indicate dal D.M. 05.02.1998 per la tipologia in cui il rifiuto è inserito, solo nel caso in cui siano stati stabiliti da D.M. Ambiente criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) di detto rifiuto[11].

In tabella 2 sono riportate le tipologie di rifiuti che si intendono mettere in riserva nelle vasche.

Tabella 2 - Tipologie di rifiuto che si intendono mettere nelle vasche.

Tipologia [1]	**Codice rifiuto**	**Descrizione**
1.1	[150101] [150105] [150106] [200101]	Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi
2.1	[150107] [160120] [170202] [191205] [200102]	Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro
3.1	[100210] [120101] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

[11] Ad esempio, il rifiuto CER 16 01 03 – Pneumatici fuori uso poteva essere destinato solo a recupero di materia R3 nella produzione di gomma, di bitumi e parabordi; con il D.M. Ambiente 31 Marzo 2020, n°78 può essere conferito ad impianto autorizzato (ex art. 208 D.Lgs 152/2006) per la produzione di gomma vulcanizzata granulare.

Tipologia [1]	Codice rifiuto	Descrizione
3.2	[110501] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
5.14	[100210]	Scaglie di laminazione e stampaggio
6.1	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
7.25	[100906] [100908] [161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi
8.9	[191208] [200110] [200111]	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo
9.1	[030101] [150103] [170201] [191207] [200138]	Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno

Tipologia [1]	Codice rifiuto	Descrizione
10.2	[160103]	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma
13.6	[101210]	Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi
Quantità massima (tonnellate/anno)		**250'000**

[1] la tipologia fa riferimento all'allegato 4 del D.M. 05.02.1998.

La successiva tabella 2 bis riprende la tabella del punto B), P.D. 1415/2015, evidenziando i rifiuti eliminati perché ritenuti *"polverulenti"* o *"fangosi"* per origine.

Tabella 2 bis - Tipologie di rifiuto già autorizzate dal P.D. 1415/2015.

Tipologia [1]	Codice rifiuto	Descrizione
1.1	[150101] [150105] [150106] [200101]	Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi
2.1	~~[101112]~~ [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]	Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro

Tipologia (1)	Codice rifiuto	Descrizione
3.1	[100210] [120101] ~~[120102]~~ [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140] ~~[100214]~~	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
3.2	[110501] ~~[120103]~~ ~~[120104]~~ [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
~~4.7~~	~~[100305]~~	~~Polvere di allumina~~
5.14	[100210] ~~[120101]~~ ~~[120102]~~ ~~[120103]~~	Scaglie di laminazione e stampaggio
6.1	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
7.25	[100906] [100908] ~~[100910]~~ ~~[100912]~~ [161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi

Tipologia [1]	Codice rifiuto	Descrizione
9.1	[030101] ~~[030105]~~ [150103] [170201] [191207] [200138] ~~[200301]~~	Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno
10.2	[160103]	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma
13.6	~~[061101]~~ ~~[100105]~~ ~~[100107]~~ [101210]	Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi

[1] la tipologia fa riferimento all'allegato 4 del D.M. 05.02.1998.

Il presente progetto prevede anche di stabilire una quantità massima annuale complessiva per l'operazione di messa in riserva in vasche, superando l'approccio di fissare la quantità massima per singola tipologia di rifiuto.

Quest'ultima previsione progettuale (cioè fissare un tonnellaggio annuo complessivo per l'operazione R13 in vasca non come somma della quantità delle singole tipologie, ma come quantità massima di rifiuto movimentabile in un anno nelle vasche) appare del tutto coerente con il fatto che non verrà effettuato alcun trattamento dei rifiuti, ma solo un'attività logistica la cui potenzialità dipende esclusivamente dalla capacità istantanea delle vasche e dal numero e tonnellaggio delle navi imbarcate.

Da un punto di vista non di logistica portuale ma squisitamente normativo poiché l'autorizzazione viene richiesta i sensi dell'art. 208, non sussiste alcun obbligo giuridico del rispetto delle quantità massime annue stabilite per specifica tipologia dall'allegato 4 del D.M. 05.02.1998, ma solo l'obbligo di

dimostrare che TRGe possiede le dotazioni tecniche (banchine, vasche, celle, gru portuali di ripresa e stivaggio, attrezzatura accessoria quali pale gommate, pese, lava ruote, mezzi di pulizia ecc.) atte a movimentare la quantità massima di rifiuti autorizzata.

D'altro lato il P.D. 1415/2015 autorizza la messa in riserva in vasca per una quantità complessiva di 608'000 ton/anno, avendo riconosciuto che TRGe possiede i requisiti tecnici per l'operazione R13 sino a tale quantità di rifiuti.

In aderenza all'approccio imprenditoriale dell'attuale proprietà, il presente progetto prevede che la quantità massima di rifiuti messi in riserva in vasca venga ridotto a 250'000 ton/anno in luogo delle attuali 608'000 ton/anno.

Le modifiche previste (eliminazione dalla lista autorizzata di rifiuti potenzialmente polverulenti o fangosi; riduzione della quantità massima annua di rifiuti messi in riserva) paiono configurabili come non sostanziali.

- Capacità istantanea massima: 30'000 mc
- Quantità massima annua: 250'000 ton/anno

3.3 – Rifiuti ed operazioni di smaltimento (D15) e di recupero (R13) a Magazzino Giaccone.

Le nove celle verranno utilizzate per la messa in riserva (R13) e/o per il deposito preliminare (D15).

I rifiuti messi in riserva (R13) verranno avviati ad operazioni di recupero di cui all'allegato 2, suballegato 1 (recupero energetico) del D.M. 05.02.1998.

I rifiuti in deposito preliminare (D15) verranno avviati ad operazioni di smaltimento D1 (discarica) o D10 (incenerimento a terra).

La tabella 3 riporta per gli specifici CER gestiti a Magazzino Giaccone le operazioni presso il terminal, quelle finali e quantità massima annua prevista.

Tabella 3 – Gestione dei rifiuti a Magazzino Giaccone.

Codice rifiuto	**Operazione (Magazzino Giaccone)**	**Operazione finale**	**Quantità massima (ton/anno)**
17 05 03* - terre e rocce contenenti sostanze pericolose	D15	D1	120˙000
17 06 03* - altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	D15	D1	10˙000
19 12 10 – rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	R13	R1	80˙000
19 12 12 – Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D15	D1, D10	100˙000

3.3.1 – CER 17 05 03 - terre e rocce contenenti sostanze pericolose.*

Il rifiuto CER 17 05 03* sarà costituito da terre e rocce contenenti amianto in concentrazioni superiori allo 0.1%.

Si tratterà principalmente del cosiddetto "smarino" prodotto dalle operazioni di costruzione di gallerie in territori con presenza di pietre verdi con concentrazione naturale di amianto superiore allo 0.1%.

In taluni casi il rifiuto potrebbe essere costituito da terreno con presenza di frammenti di eternit.

In entrambi i casi il rifiuto è indentificato da un codice pericoloso e la sostanza che conferisce al rifiuto caratteristiche di pericolosità è l'amianto.

Il rifiuto verrà insaccato nel luogo di produzione in big-bag omologati ONU R + Amianto e trasportati sino a Magazzino Giaccone con bilico centinato.

All'interno di magazzino Giaccone mediante muletti o mezzi sollevatori tipo Merlo, i big-bag verranno scaricati o depositati al massimo su tre file sovrapposte[12] in una o più celle.

I big-bag verranno ripresi (sempre con muletto o Merlo), trasportati in banchina[13] e stivati in nave mediante elevatore portuale.

É previsto l'imbarco in nave per un minimo di 3˙500 ton ed un massimo di 5000 ton.

- Capacità massima istantanea: 5˙000 ton
- Quantità massima annua: 120˙000 ton/anno

---

[12] Un big-bag omologato ONU R + Amianto ha portata massima di 1000 kg e carico massimo di sovrapposizione di 4000 kg.

[13] Ponte Rubattino o Ponte S. Giorgio, in dipendenza dell'attracco della nave.

3.3.2 – CER 17 06 03 altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose.*

Il rifiuto è costituito da lana di roccia che proverrà da impianti di trattamento rifiuti, dove si provvederà al suo insaccamento in big-bag omologati per lana di roccia (ONU R) che verranno consegnati a Magazzino Giaccone a mezzo di bilico centinato.
All'interno di Magazzino Giaccone i big-bag verranno scaricati (con muletti o mezzi tipo Merlo), depositati in celle al massimo su tre file sovrapposte.
Verranno poi ripresi con gli stessi mezzi utilizzati per lo scarico ed il deposito in cella, trasportati in banchina (Rubattino o San Giorgio) e stivati in nave con elevatore portuale.
È previsto il carico in nave di un massimo di 3˙500 ton.

- Quantità massima istantanea: 3˙500 ton
- Quantità massima annua: 10˙000 ton/anno.

3.3.3 – CER 19 12 10 – rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti).

Il rifiuto CER 19 12 10 è costituito da combustibile derivato da rifiuti solidi urbani (CDR).
Il rifiuto perverrà da impianti di produzione di CDR di cui al punto 14 dell'allegato 1 ed avrà le caratteristiche di cui al punto 1.2 dell'allegato 2 (D.M. 05.02.1998).
Il rifiuto verrà destinato all'utilizzo come combustibile o come altro mezzo per produrre energia in impianti dedicati e/o industriali, come da punto 1.3 allegato 2.

Presso l'impianto di produzione il CDR verrà confezionato in balle avvolte in vari strati di pellicola plastica.

Le balle così confezionate perverranno a Magazzino Giaccone a mezzo di bilico centinato, scaricati con mezzi dotati di pinza per balle e depositati nelle celle, al massimo su due file sovrapposte[14].

Le balle saranno poi riprese (sempre con mezzi dotati di pinza per balle), trasportati in banchina e ripresi con elevatore portuale per lo stivaggio.

È previsto il carico di una nave per un massimo di 4˙000 ton:

- Capacità massima istantanea: 4˙000 ton
- Quantità massima annua: 80˙000 ton/anno

3.3.4 – CER 19 12 12 – Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11.

Il rifiuto CER 19 12 12 avrà caratteristiche di combustibile solido secondario ottenuto mediante trattamento meccanico di rifiuti per l'eliminazione delle frazioni non combustibili (vetro, metalli, inerti, frazione umida ecc.).

Il rifiuto così trattato è costituito prevalentemente da plastiche e possiede un discreto potere calorifico.

La frazione potenzialmente combustibile ottenuta dalla selezione/trattamento meccanico del rifiuto continua ad essere sottoposta alla disciplina dei rifiuti e

[14] Potrà essere consentita la sovrapposizione su tre file solo nel caso in cui il produttore fornisca certificazione di omologazione del peso massimo di una balla e di un carico massimo di sovrapposizione almeno quattro volte superiore al massimo peso omologato.

quindi il suo utilizzo[15] può avvenire esclusivamente in impianti autorizzati allo smaltimento (D10).

E' anche possibile che il rifiuto a seguito di trattamento meccanico in un dato impianto non possegga le caratteristiche di combustibile solido secondario: in tal caso potrà essere avviato a smaltimento in discarica (D1).

A valle della selezione il rifiuto viene triturato ed aggregato in balle avvolte in vari strati di pellicola plastica, nel luogo di produzione.

Le balle confezionate in involucro plastico pervengono a Magazzino Giaccone a mezzo bilico centinato, scaricato con mezzi dotati di pinza per balle e depositati (al massimo su due file sovrapposte, salvo diversa omologa fornita dal produttore) nelle celle.

Le balle saranno poi riprese con mezzi dotati di pinza per balle, trasportati in banchina e ripresi con elevatore portuale per lo stivaggio. È previsto il carico di una nave per un massimo di 4'000 ton.

- Capacità massima istantanea: 4'000 ton
- Quantità massima annua: 100'000 ton/anno.

[15] In altri termini il rifiuto CER 19 12 12 non può essere destinato all'operazione di recupero R1, in quanto non prevista dal D.M. 05.02.1998, né da D.M. Ambiente.

4) Procedure di ammissione.

4.1 – Operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in sili e vasche.

Si continueranno a rispettare le prescrizioni di cui alla lettera f) e g) del P.D. 1415/2015, ma vengono individuati alcuni ulteriori adempimenti a carico del produttore poiché TRGe agisce esclusivamente in qualità di detentore.
Le prescrizioni previste dai punti f) e g) che continueranno ad essere rispettate:

1) ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso all'impianto dovrà essere accompagnata da documentazione fornita dal produttore che ne attesti:

   - la non pericolosità;
   - la conformità alle caratteristiche chimico-fisiche e tecniche stabilite dal D.M. 05.02.1998 (punto f);

2) la documentazione di cui al punto precedente dovrà essere presentata almeno una volta all'anno, a condizione che i conferimenti successivi al primo abbiano caratteristiche invariate (punto g);

In aggiunta dovrà essere prodotta:

3) autorizzazione dell'impianto finale a cui i rifiuti verranno conferiti per il recupero; dichiarazione dell'impianto finale di accettazione del rifiuto con indicazione delle quantità massima accettata;

4) dichiarazione del produttore che il rifiuto[16] non è polverulento, non è fangoso, non origina percolati e non sviluppa odori;
5) dovrà essere fornito dal produttore un campione di almeno 5 kg rappresentativo del rifiuto per le verifiche a carico di TRGe (non polverosità, non fangosità) con dichiarazione dello stesso di consenso all'eventuale prelievo di un campione da parte di TRGe nel luogo di produzione[17].

4.2 – Operazioni di messa in riserva (R13) a Magazzino Giaccone.

4.2.1 – CER 19 12 10

Il rifiuto verrà conferito in balle filmate. Ad esso saranno applicate le prescrizioni di cui ai precedenti punti da 1 a 4[18], integrati dal successivo punto 6):

6) il produttore dovrà conferire un carico di prova (un intero bilico) onde consentire a TRGe la verifica di idoneità, integrità e resistenza dell'imballaggio in plastica al maneggio con pinza, deposito su due file e stivaggio in nave.
   Il carico di prova dovrà essere conferito per singolo lotto di imbarco.

[16] Con esclusione del rifiuto CER 10 01 02, rifiuto polverulento prodotto regolarmente.
[17] Escluso CER 10 01 02.
[18] Viene escluso il punto 5).

4.3 – Operazione di deposito preliminare (D15) a Magazzino Giaccone.

4.3.1 – Rifiuti pericolosi confezionati in big-bag (CER 17 05 03; CER 17 06 03*).*

Per i rifiuti già classificati dal produttore come *"pericoloso"*[19] dovrà essere prodotta:

a) documentazione attestante le sostanze pericolose contenute nel rifiuto che determinano uno o più caratteristiche di pericolo;
b) omologazione ONU R + Amianto per i big-bag contenenti CER 17 05 03*;
c) omologazione ONU R per il rifiuto CER 17 06 03*;
d) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, che il peso del rifiuto contenuto in ogni big-bag non eccede la portata massima di omologazione;
e) autorizzazione dell'impianto finale di smaltimento (operazione D1) e dichiarazione di accettazione riportante la quantità accettata.

4.3.2 – Rifiuti non pericolosi (CER 19 12 12) confezionati in balle.

Il rifiuto CER 19 12 12 è indentificato nell'elenco dei rifiuti con *"voce a specchio"* ed il produttore lo classifica come non pericoloso.
Per tale rifiuto il produttore dovrà fornire:

i. classificazione secondo quanto stabilito dal Regolamento UE n°2017/997 del Consiglio del 8 Giugno 2017; dal Regolamento UE n°1357/2014 della Commissione del 18 Dicembre 2014; dalla Decisione Commissione UE

[19] Che perverranno esclusivamente confezionati in big-bag omologati.

n°2014/955/UE; dall'allegato D al titolo I della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Per la classificazione dovranno essere seguite le indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione UE – *Orientamenti sulla classificazione dei rifiuti* (2018/C 124/01).

La documentazione di classificazione dovrà essere sottoscritta con Sigillo dell'Ordine dei Chimici, da Chimico competente ed indipendente.

Lo stesso Chimico Abilitato alla Professione dovrà sottoscrivere i Certificati di Analisi attestanti la non pericolosità del rifiuto e la rappresentatività del campione, dallo stesso chimico prelevato, a tutto il rifiuto che verrà conferito a deposito preliminare presso TRGe.

Si specifica che non verranno accettati rapporti di prova.

La documentazione di classificazione dovrà essere presentata al primo conferimento e per i successivi almeno una volta l'anno a condizione che i conferimenti successivi al primo abbiano caratteristiche invariate;

ii. autorizzazione dell'impianto finale di smaltimento (operazione D10 o D1); dichiarazione della quantità accettata;

iii. carico di prova (un intero bilico) per consentire a TRGe la verifica di idoneità, integrità e resistenza dell'imballaggio in plastica al maneggio con pinza, deposito su due file e stivaggio in nave.

Il carico di prova dovrà essere conferito per singolo lotto di imbarco.

5) Verifica di conformità a carico di TRGe.

5.1 – Verifiche documentali.

L'operazione di recupero (R13) o di smaltimento (D15) in ambito portuale è essenzialmente un'operazione logistica necessaria a consentire che il rifiuto possa essere trasportato via mare dal luogo di produzione all'impianto finale.
Certamente dal momento del ricevimento alla spedizione, TRGe è qualificabile come detentore in quanto persona giuridica che è in possesso dei rifiuti[20].
Altrettanto certamente TRGe non è qualificabile[21] né come *"produttore iniziale"* né come *"nuovo produttore"* poiché non effettua alcuna operazione che modifichi la natura o la composizione dei rifiuti di cui entra in possesso.
Non essendo il produttore del rifiuto a TRGe non compete la classificazione del rifiuto, fatto salvo l'obbligo di non accettare il rifiuto nel caso in cui la documentazione fornita dal produttore sia incompleta o non idonea.
L'altro obbligo che è in capo a TRGe in quanto gestore di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti autorizzato ai sensi dell'art. 208, è l'accertamento che il rifiuto (identificato dal produttore con specifico codice CER) sia effettivamente destinato ad una attività di recupero che ne faccia cessare la qualifica di rifiuto[22] o che per lo stesso rifiuto l'unica operazione consentita sia quella di smaltimento.
Nel caso in cui sia consentito il recupero ed il rifiuto sia destinato ad una attività di recupero autorizzato, lo stesso sarà *"ricevuto"* e *"detenuto"* in R13.
In caso contrario, cioè per il rifiuto di cui non è consentito il recupero, il rifiuto potrà essere *"ricevuto"* e *"detenuto"* in D15 permanendo l'obbligo per TRGe

[20] Art. 183, comma 1, lettera h).
[21] Art. 182, comma 1, lettera f).
[22] Ai sensi dell'art. 184-ter.

di accertarsi che detto rifiuto venga destinato ad un impianto di smaltimento autorizzato. In concreto, sulla base della documentazione che il produttore dovrà fornire in fase di accettazione, TRGe verificherà se il rifiuto può essere e viene effettivamente destinato ad una delle operazioni di recupero previste dal D.M. 05.02.1998 e/o da Decreti del Ministero dell'Ambiente emanati ai sensi dell'art. 184-ter D.Lgs. 152/2006.

Se sì: il rifiuto verrà gestito in R13.

Se no: il rifiuto sarà gestito in D15 e conseguentemente dovrà essere destinato ad impianti di smaltimento autorizzati.

In sintesi:

TRGe accerterà documentalmente che i rifiuti possano essere e siano effettivamente destinati ad operazioni di recupero o smaltimento presso impianti o attività autorizzate.

5.2 – Verifiche merceologiche.

5.2.1 – Classificazione "non polverulento".

Il P.D. 1415/2015 al punto l) letteralmente recita: *"al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera di polveri tutte le attività di carico, scarico, trasbordo e movimentazione dei rifiuti dovranno essere svolte in ossequio a quanto prescritto dall'A.D. n. 3179/2014 e s.m.i. con il quale la Terminal Rinfuse Genova S.r.l. è stata autorizzata dalla Provincia di Genova alle emissioni in atmosfera".*

Il principio su cui si fonda l'A.D. 3179/2014 è che la movimentazione di merci rinfuse non debbano determinare evidenti situazioni di emissioni di polveri aerodisperse.

Per gli scopi del presente documento rileva che i rifiuti confezionati in big-bag e/o in balle filmate non possono determinare emissioni polverulente.
Rileva altresì che le ceneri leggere di carbone, per le caratteristiche tecnologiche degli impianti di movimentazione e dei sili di deposito, determinano emissioni convogliate in atmosfera entro i limiti prescritti dall'A.D. 3174/2014.
Per le merci movimentate alla rinfusa l'A.D. 3179/2014 dispone che le merci siano classificate come *"polverulente"* o *"non polverulente"* secondo la procedura in Allegato 1 all'atto stesso.
Il presente progetto prevede che vengano movimentati *"alla rinfusa"* solo rifiuti classificati come "non polverulenti" secondo la proceduta in Allegato1.
Pertanto:

- tutti i rifiuti che perverranno all'impianto alla rinfusa (tutti quelli destinati alla messa in riserva nelle vasche) dovranno essere *"non polverulenti"*.
  La classificazione di *"non polverulento"* verrà eseguita da TRGe:

  - preventivamente all'accettazione del rifiuto.
    In tale caso il produttore dovrà fornire un campione rappresentativo del rifiuto in quantità non inferiore a 5 kg;
  - in occasione del primo conferimento;
  - una volta l'anno a condizione che i conferimenti successivi abbiano caratteristiche invariate.

  La classificazione verrà effettuata secondo quanto stabilito dal già citato Allegato 1 all'A.D. 3179/2014, da Chimico Abilitato alla Professione che effettuerà anche il campionamento del rifiuto al primo conferimento ed ai successivi annuali.

5.2.2. – Classificazione non fangoso.

Verranno accettati solo rifiuti *"non fangosi"* con ciò intendendo con un punto limite di umidità del 90% del punto di umidità di scorrimento.
La classificazione verrà effettuata secondo quanto previsto dal Comunicato[23] Ministero dei Trasporti Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo al decreto 31 Ottobre 2007 recante *"Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, allegate al decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991 e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei carichi medesimi"*[24].
L'accertamento di *"non fangoso"* verrà eseguita da TRGe:

- preventivamente all'accettazione del rifiuto.
  In tal caso il produttore dovrà fornire un campione rappresentativo del rifiuto in quantità non inferiore a 5 kg;
- in occasione dal primo conferimento;
- una volta l'anno a condizione che i conferimenti successivi abbiano caratteristiche invariate.

[23] Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n°36 del 12.02.2008.
[24] Appendice 2 – Procedure di prova per materiali che possono diventare fluidi e relative apparecchiature; Procedura della prova del tavolo a scosse.

6) Modalità tecniche generali.

6.1 – Dotazioni.

Le modalità di deposito (sili, vasche coperte, celle in magazzino) assicurano che le acque meteoriche non possano venire in contatto con i rifiuti.
I rifiuti *"alla rinfusa"* (cioè non confezionati in balle filmate e big-bag) sono non polverulenti e non fangosi: non è prevedibile che si originino emissioni polverulente o reflui o che in essi siano presenti sostanze oleose.

6.2 - Organizzazione.

Le aree di deposito di rifiuti saranno distinte da quelle utilizzate per il deposito delle merci. Le aree di conferimento saranno distinte da quelle di deposito.
I sili, le vasche e le celle potranno essere utilizzati sia per il deposito di rifiuti che di merci.
Si provvederà perciò ad apporre cartello con il codice CER e la descrizione del rifiuto[25] sulla vasca, celle o silo in cui sia stoccato un rifiuto.
All'atto del primo conferimento del rifiuto e ad ogni svuotamento delle celle o delle vasche, TRGe assicurerà che le aree di deposito siano vuote e perfettamente pulite, cioè non contengano residui di merci e/o rifiuti ivi precedentemente depositati.

[25] Per i rifiuti pericolosi anche le indicazioni di pericolo.

6.3– Stoccaggio.

- le ceneri leggere di carbone verranno stoccate in sili che presentano adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche del rifiuto. Gli sfiati dei sili sono convogliati ed abbattuti;
- le vasche fuori terra possiedono adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche dei rifiuti. Le vasche sono attrezzate con coperture che evitano che le acque meteoriche vengano in contatto con il rifiuto. Non sono prevedibili formazione di reflui ed emissioni gassose o polverulente;
- le celle possiedono adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche del rifiuto. Le celle sono collocate in ambiente chiuso e coperto (Magazzino Giaccone) che evita che le acque meteoriche vengano in contatto con il rifiuto. Non sono prevedibili formazione di reflui ed emissioni gassose o polverulente. Lo stoccaggio in cumulo avverrà all'interno delle celle.

6.4 – Pulizia.

- i sili non richiedono pulizia;
- le vasche saranno pulite utilizzando sia pale gommate (all'uopo introdotte all'interno delle vasche), sia mediante finitura manuale (scope, badili, ecc.). Il materiale di pulizia verrà gestito come rifiuto: si presume di adottare il codice CER 160304 - Rifiuti inorganici o altro che venga ritenuto più idoneo in relazione al rifiuto che era stato contenuto nella vasca;
- le celle che hanno contenuto rifiuti confezionati verranno pulite ad ogni svuotamento con macchina spazzatrice/aspiratrice (volendo anche

bagnatrice) benché si possa escludere che i rifiuti possano fuoriuscire dalle confezioni in cui sono segregati.

6.5 – Criteri di gestione.

Tutti i rifiuti saranno avviati alle operazioni finali senza subire alcun trattamento presso il Terminal: non si origineranno rifiuti dalle operazioni di stoccaggio.
Lo stoccaggio avverrà in aree dedicate coperte e su superfici inerti, che non modificheranno le caratteristiche del rifiuto. La movimentazione dei rifiuti avverrà nel rispetto del P.D. 1415/2015 e del P.D. 3179/2014, con anche pulizia delle banchine al termine delle operazioni di imbarco o sbarco: verrà evitata ogni contaminazione del suolo e del mare.
Verranno accettati solo rifiuti non polverulenti e non fangosi, il che assicura che non sia prevedibile la formazione di reflui, di odori, di aerosol o di polvere.

7) Sintesi progettuale.

Il progetto può essere così sintetizzato:

a) utilizzo delle celle di Magazzino Giaccone per la messa in riserva (R13) di due rifiuti non pericolosi (CER 19 12 10; CER 19 12 12) e per il deposito preliminare (D15) di due rifiuti pericolosi (CER 17 05 03*; CER 17 06 03*)

b) a Magazzino Giaccone, messa in riserva (R13) di un quantitativo massimo di 80˙000 ton/anno di rifiuti non pericolosi; deposito preliminare (D15) di 230˙000 ton/anno di rifiuti di cui 100˙000 ton/anno non pericolosi e 130˙000 ton/anno pericolosi;

c) vasche di Ponte Rubattino: riduzione della quantità massima annua (in R13) da 608˙000 ton/anno a 250˙000 ton/anno; riduzione dei tipi di rifiuti accettati;

d) accettazione solo di rifiuti classificati non polverulenti e non fangosi;

e) accettazione di rifiuti pericolosi solo se confezionati in big-bag omologati.

Dott. Tomaso Gerbino

ORDINE DEI CHIMICI DELLA LIGURIA
Dott. T.C. GERBINO
SIGILLO
882
CHIMICO

Genova, 25 Novembre 2020 – Rev. 1

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 Estratto carta tecnica regionale (CTR)

Allegato 2 Estratto Piano Regolare Portuale

Allegato 3 Tavole di progetto:

- Tavola 1/3 Planimetria generale
- Tavola 2/3 Planimetria vasche con indicazione della capacità di stoccaggio e sezione tipo
- Tavola 3/3 Planimetria celle di Magazzino Giaccone con indicazione della capacità di stoccaggio e sezione tipo